



Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

T.a.r. per il Molise, sez. I, decreto 4 giugno 2020, n. 43 – Pres. Silvestri

Giustizia amministrativa – processo amministrativo – normativa emergenziale – discussione da remoto – istanza di ricorrente che ha chiesto termini a difesa – reiezione.

Giustizia amministrativa – processo amministrativo – normativa emergenziale – discussione da remoto – utilizzo piattaforma Microsoft Teams – necessità.

Deve essere respinta l'istanza – presentata dal ricorrente che ha chiesto termini a difesa - di discussione mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28/2020, ferma restando la possibilità di ripresentarla per l'eventuale udienza successiva (1).

L'eventuale udienza da remoto deve avvenire mediante sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma Microsoft Teams in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'Allegato 3 al DPCS 134/2020, restando preclusi altri sistemi di collegamento (2).

(1-2) Il decreto in esame del Presidente del TAR per il Molise merita segnalazione sia con riferimento alla decisione assunta su istanza di discussione orale da remoto, sia per la importante precisazione in ordine alle modalità di collegamento per lo svolgimento dell'udienza stessa. Infatti, con riferimento alla dichiarazione del Comune che, in caso di discussione da remoto, si sarebbe proceduto mediante collegamento Skype o Zoom, il decreto in esame ha precisato che l'eventuale udienza da remoto avverrà mediante sistema di collegamento audiovisivo della piattaforma Microsoft Teams in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art 3, comma 2, dell'Allegato 3 al DPCS 134/2020, restando preclusi altri sistemi di collegamento.

Nel decreto in rassegna si evidenzia in particolare quanto segue:

<Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli articoli 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”;

Rilevato che per la trattazione del presente ricorso risulta fissata l’udienza del 10 giugno 2020;

Vista l’istanza depositata in data 30 maggio 2020, con cui il ricorrente ha chiesto che la causa sia discussa oralmente mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 28/2020;

Vista l’opposizione depositata in data 4 giugno 2020 dal comune di Poggio Sannita;

Visto che il comune si è limitato a considerare superflua la discussione ritenendo “la causa matura per la decisione sulla base di tutte le eccezioni formulate negli scritti difensivi, non necessitando la discussione orale”;

Visto inoltre il prosieguo della opposizione in cui si esprimono ulteriori valutazioni sul merito della causa e si dichiara comunque che, in caso di discussione da remoto, si procederà mediante collegamento Skype o Zoom;

Ritenuto che l’opposizione non presenti argomenti che inducano a escludere la discussione;

Considerato peraltro che il controinteressato Life srl ha depositato ricorso incidentale in data 21 maggio 2020 e che il ricorrente ha chiesto termini a difesa con la memoria del 25 maggio, reiterata il successivo 30 maggio;

Ritenuto dunque che, al fine di valutare l’istanza di rinvio per termini a difesa, risulta superfluo, per l’udienza prossima, prevedere la discussione orale da remoto, ferma restando la possibilità di ripresentarla per l’eventuale udienza successiva;

Ritenuto infine di precisare che l’eventuale udienza da remoto in una data successiva avverrà mediante sistema di collegamento audiovisivo da remoto della piattaforma Microsoft Teams in uso presso la Giustizia amministrativa, ai sensi dell’art 3, comma 2, dell’Allegato 3 al DPCS 134/2020; restano preclusi altri sistemi di collegamento>.